

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 26 - numero 5717 di Lunedì 21 ottobre 2024

La prevenzione incendi per le attività scolastiche: la normativa

Un documento Inail sulla regola tecnica verticale V.7 del Codice di prevenzione incendi, con riferimento alle attività scolastiche, presenta la normativa applicabile. Il DM 26 agosto 1992 e la regola tecnica verticale V.7.

Roma, 21 Ott? Per quanto riguarda la prevenzione incendi nella **progettazione di un'attività scolastica** è ancora possibile ? per questa tipologia di attività, "fino all'abrogazione delle RTV tradizionali, permane la possibilità del cosiddetto 'doppio binario" - seguire **due strade**:

- applicare la regola tecnica verticale (RTV) **tradizionale** di cui al **d.m. 26 agosto 1992** e s.m.i.;
- applicare il Codice di prevenzione incendi, come integrato dalla nuova RTV di cui al **d.m. 7 agosto 2017** e s.m.i. (con riferimento anche alle modifiche intervenute con il d.m. 14 febbraio 2020 e d.m. 6 aprile 2020): **V.7 "Attività scolastiche"**.

A ricordarlo è il documento nel 2024 - nato dalla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri - intitolato " Prevenzione incendi per attività scolastiche. La Regola Tecnica Verticale V.7".

Il documento affronta la progettazione di un'**attività scolastica**, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il **DM 26 agosto 1992** (regola tecnica verticale tradizionale precedente al Codice di prevenzione incendi) che secondo la **V.7**, la nuova regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale.

Dopo aver già presentato il documento e raccolto alcune informazioni introduttive, entriamo oggi più nel dettaglio delle **normative applicabili**.

L'articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- L'attento progettista e la scelta delle regole tecniche da utilizzare
- La prevenzione incendi per attività scolastiche: il DM 26 agosto 1992
- La prevenzione incendi per attività scolastiche: la regola tecnica verticale V.7

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0032_SCU] ?#>

L'attento progettista e la scelta delle regole tecniche da utilizzare

Riguardo alla normativa applicabile il documento - pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'Inail - sottolinea che individuata una delle due scelte progettuali indicate a inizio articolo "occorre percorrere per intero l'iter previsto dalla norma individuata, essendo le due **RTV alternative e non complementari**".

E la scelta di una o dell'altra norma di riferimento può poi "condurre, agli esiti dell'iter progettuale, a **conseguenze** potenzialmente assai diverse in termini di:

- costi di progettazione;
- costi per l'adeguamento antincendio dell'attività (impianti e strutture);
- possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;
- vincoli e oneri per la gestione futura dell'attività a carico del responsabile dell'attività".

Pertanto "l'**attento progettista**" deve eseguire prioritariamente "una sommaria valutazione di fattibilità finalizzata a valutare, nello specifico contesto, quale RTV convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell'attività".

La prevenzione incendi per attività scolastiche: il DM 26 agosto 1992

Veniamo al **decreto ministeriale 26 agosto 1992** e s.m.i. "*Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*", che, soggetto ad alcune modifiche, "tratta la prevenzione incendi nelle attività scolastiche".

Il decreto ha per oggetto "i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio. Tali norme si applicano agli edifici ed ai locali di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del presente decreto".

Si intendono per **modifiche sostanziali** i lavori "che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza". E per gli edifici esistenti "si applicano le disposizioni contenute nel punto 13 del decreto" (Norme transitorie).

Si ricorda che il termine dei cinque anni, riportato nelle **norme transitorie** del decreto nel corso degli anni "è stato **prorogato a più riprese**".

In particolare l'ultima proroga è stabilita nella **l. n. 14 del 24 febbraio 2023**: "*Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024*".

Nel DM le scuole "vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di studenti e di personale docente e non docente, nei seguenti **tipi**:

- tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;
- tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
- tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
- tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
- tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
- tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone".

E alle scuole di tipo «0» si applicano "le particolari norme di sicurezza di cui al punto 11 del decreto".

La prevenzione incendi per attività scolastiche: la regola tecnica verticale V.7

Veniamo brevemente alla **Regola Tecnica Verticale V.7**.

Si ricorda che il d.m. 7 agosto 2017 e s.m.i. "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche", costituisce RTV di prevenzione incendi per tali attività.

La V.7 prevede (par. V.7.2) le seguenti **classificazioni**:

- in relazione al **numero di occupanti n**:
 - ◆ OA: $100 < n \leq 300$;
 - ◆ OB: $300 < n \leq 500$;
 - ◆ OC: $500 < n \leq 800$;
 - ◆ OD: $800 < n \leq 1200$;
 - ◆ OE: $n > 1200$.
- in relazione alla **massima quota dei piani h**:
 - ◆ HA: $h \leq 12$ m;
 - ◆ HB: $12 \text{ m} < h \leq 24$ m;
 - ◆ HC: $24 \text{ m} < h \leq 32$ m;
 - ◆ HD: $32 \text{ m} < h \leq 54$ m;
 - ◆ HE: $h > 54$ m.

Inoltre le **aree dell'attività** "sono classificate come segue:

- **TA**: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;
- **TM**: depositi o archivi di superficie lorda $> 25 \text{ m}^2$ e carico di incendio specifico $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$;
- **TO**: locali con affollamento > 100 persone" (Ad esempio: aula magna, mensa, ...);
- **TK**: locali "ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione; locali con carico di incendio specifico $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$ ("Ad esempio: laboratori chimici, officine, sale prova motori, laboratori di saldatura, locali per lo stoccaggio di liquidi infiammabili", ...);
- **TT**: "locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio"; ("Ad esempio: centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche". Si indica che "le aule di informatica possono rientrare sia in TA che in TT, in tal caso devono rispettare tutte le relative prescrizioni";

- **TZ**: altre aree.
- In particolare "sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le aree TK".

Inoltre:

- "al par. V.7.3 la RTV specifica, in merito alla **valutazione del rischio di incendio**, che la progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al Cap. G.2 e che i profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al Cap. G.3";
- "al par. V.7.4 la RTV specifica, in merito alla **strategia antincendio**, che debbono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando le indicazioni" complementari o sostitutive "delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO";
- "debbono essere applicate le prescrizioni del Cap. V.1 in merito alle **aree a rischio specifico** e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti";
- "è ammesso l'uso dei locali per altre attività non funzionalmente connesse all'attività scolastica (es.: attività sportive di società esterne, conferenze aperte al pubblico, attività teatrali, ecc.) nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili e compatibilmente con la sicurezza di tutte le attività contemporaneamente esercitate".

Rimandiamo, per entrare ancora più nel dettaglio, alla lettura integrale del documento che, per quanto riguarda la **Regola Tecnica Verticale V.7**, riporta le indicazioni e le tabelle relative a:

- V.7.4.1 Reazione al fuoco
- V.7.4.2 Resistenza al fuoco
- V.7.4.3 Compartimentazione
- V.7.4.4 Gestione della sicurezza antincendio
- V.7.4.5 Controllo dell'incendio
- V.7.4.6 Rivelazione ed allarme
- V.7.4.7 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:


Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, "[Prevenzione incendi per attività scolastiche. La Regola Tecnica Verticale V.7](#)", documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Sergio Inzerillo, Michele Mazzaro, Emanuele Gissi, Tarquinia Mastroianni, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (CNI) e Chiara Crosti ? Collana Ricerche - edizione 2024 (formato PDF, 29.02 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a "[La prevenzione incendi per le attività scolastiche: RTV V.7](#)".

Scarica la normativa di riferimento:

[Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#)

[Ministero dell'interno - Decreto 7 agosto 2017 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#)



Licenza [Creative Commons](#)

www.puntosicuro.it